

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 112/CGF (2007/2008)

La Corte di Giustizia Federale, Sezioni Unite, riunita a Roma il 13 febbraio 2008, nella composizione con i Sigg.ri:

Presidente: Dott. Giancarlo CORAGGIO; Componenti: Dott. Gerardo MASTRANDREA, Prof. Piero SANDULLI, Prof. Mario SANINO, Prof. Mario SERIO, Avv. Italo PAPPÀ, Avv. Edilberto RICCIARDI, Avv. Maurizio GRECO, Avv. Mario ZOPPELLARI, Rappresentante A.I.A.: Dott. Carlo BRAVI – Segretario: Avv. Ludovico CAPECE.

ha adottato, in merito al ricorso trattato, la decisione di cui si riporta il dispositivo:

1. RICORSO DELLA S.P. GROTTAMMARE 1899 AI SENSI DEGLI ARTT. 31 E 37 C.G.S. AVVERSO LA DECISIONE ADOTTATA DAL GIUDICE SPORTIVO L.N.D. IN ORDINE ALLA GARA LUCO CANISTRO-GROTTAMMARE DEL 9.9.2007. (Del. G.S. Com. Uff. n. 28 del 3.10.2007).

La Corte di Giustizia Federale rigetta il ricorso e rimette gli atti alla Procura Federale per gli accertamenti di competenza.

Ordina l'incameramento della relativa tassa.

Nella composizione con i Sigg.ri:

Presidente: Dott. Giancarlo CORAGGIO, Componenti: Dott. Gerardo MASTRANDREA, Prof. Piero SANDULLI, Prof. Mario SANINO, Avv. Italo PAPPÀ, Avv. Carlo PORCEDDU, Avv. Maurizio GRECO, Avv. Mario ZOPPELLARI, Avv. Patrizio LEOZAPPA; Rappresentante A.I.A.: Dott. Raimondo CATANIA – Segretario: Avv. Ludovico CAPECE.

ha adottato, in merito al ricorso trattato, la decisione di cui si riporta il dispositivo:

2. RICORSO PER REVOCAZIONE PROPOSTO DALL'A.S.D. FUTSAL RMA PIANURA AI SENSI ART. 39, C.G.S., AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO DELLA DIVISIONE CALCIO A CINQUE RELATIVAMENTE ALLE DECISIONI ADOTTATE CIRCA IL RICORSO PER POSIZIONE IRREGOLARE DI UN CALCIATORE DELLA A.S.D. CITTÀ DI GRAGNANO CALCIO A CINQUE. (Delibera Giudice Sportivo Comm. Uff. n. 261 del 12.12.2007).

La Corte di Giustizia Federale dichiara inammissibile il ricorso per revocazione e rimette in termini la ricorrente, per errore scusabile, ai fini dell'impugnazione della pronuncia del Giudice Sportivo di cui al Comm. Uff. n. 261 del 12 dicembre 2007.

Ordina l'incameramento della tassa reclamo.

Nella composizione con i Sigg.ri:

Presidente: Dott. Giancarlo CORAGGIO, Componenti: Dott. Gerardo MASTRANDREA, Prof. Piero SANDULLI, Prof. Mario SANINO, Prof. Mario SERIO, Avv. Italo PAPPÀ, Avv. Carlo PORCEDDU, Avv.

Maurizio GRECO, Dott. Claudio MARCHITIELLO, Avv. Mario ZOPPELLARI, Avv. Patrizio LEOZAPPA; Rappresentante A.I.A.: Dott. Raimondo CATANIA – Segretario: Avv. Ludovico CAPECE.

ha adottato, in merito ai ricorsi trattati, le decisioni di cui si riportano i dispositivi:

3. RICORSO AI SENSI DEGLI ARTT. 31, COMMA 1, E 33 DEL CODICE GIUSTIZIA SPORTIVA DEL DOTT. ITALO GENTILINI AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE FINO AL 25.5.2008 INFLITTA A SEGUITO DEL DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONI ART.1 C.G.S., PER IRREGOLARE AMMISSIONE DI SQUADRA AL CAMPIONATO (Delibera C.D.N. Com. Uff. n.26/CDN dell' 25.1.2008).

La Corte di Giustizia Federale rigetta il ricorso e ordina l'incameramento della relativa tassa.

4. RECLAMO AI SENSI DEGLI ARTT. 31, COMMA 1, E 33 DEL CODICE GIUSTIZIA SPORTIVA DEL DOTT. ITALO GENTILINI AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE PER MESI TRE A DECORRERE DAL 26.5.2008 INFLITTA A SEGUITO DEL DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONI ART.1 C.G.S., PER TESSERAMENTO IRREGOLARE (Delibera C.D.N. Com. Uff. n.26/CDN dell' 25.1.2008).

La Corte di Giustizia Federale dichiara il ricorso parzialmente accolto con riduzione della sanzione della inibizione a tutto il 30.6.2008; per l'effetto ordina la restituzione della tassa reclamo.

Nella composizione con i Sigg.ri:

Presidente: Dott. Giancarlo CORAGGIO, Componenti: Dott. Gerardo MASTRANDREA, Prof. Piero SANDULLI, Prof. Mario SANINO, Prof. Mario SERIO, Avv. Italo PAPPÀ, Avv. Carlo PORCEDDU, Avv. Maurizio GRECO, Avv. Edilberto RICCIARDI, Dott. Claudio MARCHITIELLO, Avv. Mario ZOPPELLARI; Rappresentante A.I.A.: Dott. Raimondo CATANIA – Segretario: Avv. Ludovico CAPECE.

ha adottato, in merito ai ricorsi trattati, le decisioni di cui si riportano i dispositivi:

5. RICORSO PER REVOCAZIONE PROPOSTO DALL'U.S.A. S. CATERINA AI SENSI ART. 39 C.G.S. AVVERSO DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE PRESSO C.R. MARCHE-LND RELATIVI AD EPISODI DI AGGRESSIONE ALL'ARBITRO NELLA GARA S.CATERINA/U.MANDOLESI CALCIO DEL 23.12.2007 (Delibera Comm. Disc. Terr. n.85 del 18.1.2008).

La Corte di Giustizia Federale dichiara inammissibile il ricorso e ordina l'incameramento della relativa tassa.

6. RICORSO DELLA SOCIETÀ ASD U.S. ALTO ASTICO E POSINA IN DATA 23.1.2008 AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE PRESSO IL COMITATO REGIONALE VENETO RELATIVA ALLA DECLARATORIA DI INAMMISSIBILITÀ DEL GRAVAME PRESENTATO (Delibera Comm. Disc. Terr. Com. Uff. n.31 del 17.1.2008).

La Corte di Giustizia Federale dichiara inammissibile il ricorso e ordina l'incameramento della relativa tassa.

7. RICORSO DELLA SOCIETA' U.S. FOLGORE DEL 10.1.2008 AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE DEL COMITATO REGIONALE LOMBARDIA RELATIVA ALLA DECLAMATORIA DI INAMMISSIBILITA' DEL GRAVAME PROPOSTO (Del. Comm. Disc. Terr. C.R. Lombardia Com. Uff. n. 26 del 8.1.2008).

La Corte di Giustizia Federale dichiara inammissibile il ricorso e ordina l'incameramento della relativa tassa.

IL PRESIDENTE
(Dott. Giancarlo Coraggio)

Publicato in Roma il 13 febbraio 2008

IL SEGRETARIO
(Sig. Antonio Di Sebastiano)

IL PRESIDENTE FEDERALE
(Dott. Giancarlo Abete)